

INPDAP
Direzione Compartimentale
Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta
C.so Vittorio Emanuele II°, n. 3 - 10125 TORINO
Tel. 011/6500931 - Fax 011/6500939

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del capitolato

Costituisce oggetto del presente capitolato la somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, per il periodo presunto di nove mesi dalla data di affidamento del servizio. E' ammesso ricorso alla trattativa privata per eventuali nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 7, lettera f) del D.Lgs. 17/03/1995, n. 157.

Art. 2 - Modalità di espletamento della gara

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando di gara.

Art. 3 - Deposito Cauzionale

3.1) Deposito Cauzionale Provvisorio

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% dell'importo base complessivo. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.

3.2) Deposito Cauzionale Definitivo

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 punti. Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà

attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3.3) Modalità di Costituzione

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 R.D.L. 12/03/1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/02/1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

Art. 4 - Trattamento dei Dati

Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

Art. 5 - Invariabilità dei Corrispettivi

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.

Art. 6 - Validità della Graduatoria

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

Art. 7 - Emissione di Ordine in Pendenza di Stipulazione del Contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto.

Art. 9 - Esecuzione in Danno

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dall'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 10 - Spese, Imposte e Tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - Fallimento dell'Assuntrice o Morte del Titolare

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 12 - Subappalto

Non è consentito il subappalto.

Art. 13 - Cessione del Contratto

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 14 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Torino.

Art. 15 - Rinvio a norme di Diritto Vigente

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

Art. 16 - Oggetto della Fornitura

La somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuata esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione

professionale, corrispondente al profilo della categoria B1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici.

Il ricorso all'istituto del lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità per le particolari esigenze straordinarie derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito e relativo processo di dismissione, che non possano essere soddisfatti con il personale in servizi, oltre che per la sostituzione di personale assente per lungo periodo ed eventuali altre esigenze di carattere straordinario e stagionale.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.

Art. 17 - Modalità di Espletamento del Servizio

La somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) l'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di lavoro temporaneo con descrizione del profilo professionale, del grado di competenze e conoscenze richiesto per lo svolgimento dell'attività cui sarà adibito il lavoratore, e indicazioni delle modalità e durata presunta della prestazione lavorativa richiesta.
- b) I prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere proposti all'INPDAP entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta o minor termine offerto in sede di gara. Il prestatore di lavoro è subordinato ad un periodo di prova.
- c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alla categoria B1 del vigente C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici, con inquadramento corrispondente.
- d) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario.
- e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- f) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo.
- g) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL.

Si riportano gli elementi contrattuali per la determinazione della quota oraria stipendio relativa alla Categoria B1 C.C.N.L. 09/10/2003 del Comparto Enti Pubblici non economici:

Voce	Importo Categoria B1
Stipendio tabellare mensile	1.283,00
Indennità di Ente art. 26 CCNL 2002-05	135,00
Totale	1.418,00
Rateo 13° mensilità	106,92
Divisore	156
Quota oraria stipendio	9,78
INAIL	4 per mille
IRAP	8,50%
Quota TFR mensile	115,83

In base all'art. 22, comma 3, del CCNL quadriennio 2000/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.
Posizione INAIL per il personale amministrativo: n. 65406424

- h) L'INPDAP corrisponderà all'Impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- i) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 - Offerte

L'offerta economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione, dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante.

Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e in lettere il prezzo orario della categoria B1 - livello economico 1, l'importo del margine della Ditta IVA esclusa, e la somma delle due voci. Tali elementi determineranno l'aggiudicazione in favore della Ditta che avrà espresso il prezzo più basso.

Dovrà inoltre essere indicata la percentuale di sconto che sarà decurtata dal prezzo offerto, nel caso di lavoratori in mobilità.

Il prezzo offerto dovrà essere fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

I concorrenti potranno, preferibilmente, compilare l'apposita "scheda offerta economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

Art. 19 - Aggiudicazione - Riserva

Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 157/95, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza di trasferimento di budget, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.

L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

Art. 20 - Modalità di Pagamento

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'INPDAP si obbliga a corrispondere all'impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro a tempo determinato, il prezzo base offerto.

Il prezzo orario è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto con la sola eccezione relativa a:

- alle ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. - Enti Pubblici non economici;
- rinnovo C.C.N.L.;
- oneri per buono pasto a carico dell'impresa utilizzatrice e da rimborsare all'Impresa fornitrice;
- trasferte fuori sede;
- festività ricadenti in giornate infrasettimanali (dal lunedì al venerdì), mentre le festività coincidenti con il sabato e con la domenica vengono assorbite dai rispettivi riposi (sabato / domenica) e pertanto non verrà riconosciuto alcun compenso.

Art. 21 - Obblighi delle Parti

- 1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro a tempo determinato la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali.
- 2) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.
- 3) Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
- 4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal d.P.R. 1124/65 e successive modificazioni.

Art. 22 - Sostituzione dei Prestatori di Lavoro

- 1) In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nei termini che verranno convenuti.
- 2) Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'Istituto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.
- 3) Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore, che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

Art. 23 - Penali

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trenta %) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 24 - Risoluzione del Contratto

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di cinque inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'INPDAP.

Art. 25 - Verifiche e Controlli sullo Svolgimento del Servizio

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 27, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto.

Art. 26 - Provvedimenti Disciplinari

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'impresa appaltatrice, come previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 196/97.

L'INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del d.Lgs. 10/09/2003, n. 276.

L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza dell'INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art. 27 - Facoltà di Recesso

L'INPDAP - Direzione Compartimentale per Liguria - Piemonte e Valle d'Aosta si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R. -.